

- 5) L'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro interpellato, nell'ambito dell'esercizio del proprio sindacato giurisdizionale, deve avere accesso alla richiesta di informazioni rivolta dallo Stato membro richiedente allo Stato membro interpellato. Per contro, l'amministrato interessato non dispone di un diritto di accesso alla richiesta di informazioni nella sua interezza, richiesta che rimane un documento segreto, conformemente all'articolo 16 della direttiva 2011/16. Allo scopo di far esaminare pienamente la sua causa quanto all'assenza di prevedibile pertinenza delle informazioni richieste è sufficiente, in linea di principio, che egli disponga delle informazioni contemplate all'articolo 20, paragrafo 2, di tale direttiva.

⁽¹⁾ GU C 78 del 29.2.2016.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative d'appel de Douai — Francia) — Wencelas de Lobkowicz/Ministère des Finances et des Comptes publics

(Causa C-690/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Funzionario dell'Unione europea — Statuto — Iscrizione obbligatoria al regime previdenziale delle istituzioni dell'Unione europea — Redditi fondiari percepiti in uno Stato membro — Assoggettamento al contributo sociale generale, al prelievo sociale e ai contributi integrativi secondo il diritto di uno Stato membro — Partecipazione al finanziamento della previdenza sociale di detto Stato membro)

(2017/C 239/11)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative d'appel de Douai

Parti

Ricorrente: Wencelas de Lobkowicz

Convenuto: Ministère des Finances et des Comptes publics

Dispositivo

L'articolo 14 del Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato ai Trattati UE, FUE e CEEA, nonché le disposizioni dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea relative al regime previdenziale comune alle istituzioni dell'Unione devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui al procedimento principale, che prevede che i redditi fondiari percepiti in uno Stato membro da un funzionario dell'Unione, fiscalmente domiciliato in detto Stato membro, siano assoggettati a contributi e prelievi sociali destinati al finanziamento del regime previdenziale dello Stato membro in questione.

⁽¹⁾ GU C 98 del 14.3.2016.